

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 232 a iniziativa della Giunta regionale

DISCIPLINA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28 BIS DELLO STATUTO

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge dà attuazione all'articolo 28 bis dello Statuto regionale ai sensi del quale il Presidente della Giunta può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

La proposta è costituita di 4 articoli. In particolare, l'articolo 1, al comma 2, specifica che, ai fini della nomina e per la durata della carica, il Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa, deve possedere i requisiti necessari per essere candidato allo stesso Consiglio e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Al comma 3 stabilisce poi che la durata della carica non può eccedere quella della legislatura e che la nomina può essere revocata prima della scadenza.

L'articolo 2 disciplina il trattamento economico del Sottosegretario e le norme allo stesso applicabili. In particolare, il comma 1 prevede che nel caso in cui il Sottosegretario appartenga al Consiglio, lo stesso mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere, senza indennità aggiuntive. Il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il Sottosegretario non appartenga al Consiglio, allo stesso venga corrisposta una indennità onnicomprensiva pari al 75 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 23/1995, senza ulteriori indennità o rimborsi. Il comma 3 stabilisce che, per quanto non previsto da questa legge, al Sottosegretario non appartenente al Consiglio si applichi l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali), nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società).

Gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie e la dichiarazione d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Nomina del Sottosegretario)

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto regionale, prevede che il Presidente della Giunta può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. In particolare, al comma 2, specifica che, ai fini della nomina e per la durata della carica, il Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa, deve possedere i requisiti necessari per essere candidato allo stesso Consiglio e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e, al comma 3, stabilisce che la durata della carica non può eccedere quella della legislatura e che la nomina può essere revocata prima della scadenza. La disposizione non comporta oneri in quanto determina requisiti per la nomina e stabilisce la durata della carica.

Articolo 2 (Trattamento economico e norme applicabili)

L'articolo 2 stabilisce che il Sottosegretario consigliere mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere senza indennità aggiuntive mentre al Sottosegretario non consigliere viene prevista un'indennità omnicomprensiva pari al 75% dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della l.r. 23/1995, nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima legge, come da schema allegato.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Autorizzazione 2023	Autorizzazione 2024	Autorizzazione 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	11.000,00	61.000,00	61.000,00	Stanziamiento con questa legge

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva per il triennio 2023/2025, intesa come limite massimo. Riguardo all'indennità omnicomprensiva, tale spesa è stata quantificata tenendo conto della percentuale del 75% dell'indennità di carica prevista dall'articolo 2 della l.r. 23/1995 per i consiglieri regionali; relativamente ai rimborsi spese per le missioni di cui all'articolo 5 della l.r. 23/1995, si è considerato come riferimento il budget medio per assessore regionale.

Il comma 2 attesta che la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalla rimodulazione (riduzione di precedente autorizzazione di spesa) delle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato che presenta la necessaria disponibilità. La riduzione è possibile in quanto, allo stato attuale, non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo		denominazione	Disponibilità Anno 2023	Disponibilità Anno 2024	Disponibilità Anno 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110008		Spese per gli esperti addetti al Gabinetto del Presidente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso

Il comma 3 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Il Collegio dei Revisori della Regione Marche, nelle persone del Dott. Stefano Sandroni, del Dott. Filippo Mangiapane e della Dott.ssa Alessandra Angeletti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 2 del 31 gennaio 2022, ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di legge regionale concernente "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale in attuazione dell'art 28 bis dello Statuto" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1577 del 30/10/2023

PREMESSO

- che in data 2 novembre 2023 il Collegio ha ricevuto la documentazione relativa alla proposta da esaminare completa della DGR sopra citata corredata dai seguenti elaborati di dettaglio:
 - i) all. A Relazione illustrativa alla PdL citata;
 - ii) all. B Relazione Tecnico Finanziaria (art. 8 LR 31/2001);
 - iii) lettera di trasmissione a firma della Dott.ssa Monica Moretti;

VISTI

- la relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- la relazione tecnico finanziaria alla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- l'attestazione della Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie dott.ssa Monica Moretti, rilasciata in data 06.11.2023 a mezzo e-mail, circa la conferma della disponibilità e sussistenza alla medesima data di approvazione della DGR a carico del capitolo del bilancio vigente 2023-2025, come indicato nelle tabelle dell'all. B;

TENUTO CONTO

- che i componenti del Collegio hanno avviato, anche separatamente, attività istruttoria richiedendo chiarimenti e dettagli sull'operazione esposta;

CONSIDERATO

- che la PdL intende, in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto, consentire al Presidente della Giunta regionale di nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- che la proposta in esame prevede per l'attuazione di questa legge attingere alle risorse autorizzate nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025;

- che la spesa massima complessiva di euro 133.000,00 è come di seguito specificato:
 - a) euro 11.000,00 nell'anno 2023;
 - b) euro 61.000,00 nell'anno 2024;
 - c) euro 61.000,00 nell'anno 2025.
- che la copertura è garantita dalle risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione
- che dalla suddetta modifica legislativa, come risulta dai prospetti in allegato B, tutte le spese del triennio 2023-2025 sono coperte da somme già stanziata e iscritte nei relativi bilanci, come di seguito:

	2023	2024	2025
Maggiori Entrate	0,00	0,00	0,00
Minori Entrate	0,00	0,00	0,00
Saldo variazioni Entrate	0,00	0,00	0,00
Maggiori Spese	11.000,00	61.000,00	61.000,00
Minori Spese	11.000,00	61.000,00	61.000,00
Saldo variazioni Spese	0,00	0,00	0,00
Saldo variazioni	0,00	0,00	0,00

- che la variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025 risulta congrua, coerente ed attendibile;
- che, a seguito delle variazioni effettuate, permangono gli equilibri di bilancio.

Il Collegio dei Revisori,

Esprime all'unanimità parere favorevole

sulla proposta di legge regionale concernente "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale in attuazione dell'art 28 bis dello Statuto" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.1577 del 30/10/2023.

All'attenzione del Collegio il 08 novembre 2023.

L'organo di revisione

Dott. Stefano Sandroni, Presidente (firmato digitalmente);

Dott. Filippo Mangiapane, Componente (firmato digitalmente);

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente (firmato digitalmente).